Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

# Stagione Sportiva 2018/2019

# Comunicato Ufficiale n° 176 del 27 Giugno 2019

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A** inerente l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A** inerente la modifica dell'art. 96 delle N.O.I.F..

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 56** avente per oggetto: applicazione L.12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

**CIRCOLARE N. 57** inerente le modalità e le prcedure in ordine alla variazione di attività per la Stag. Sporti. 2019/2020.

**CIRCOLARE N. 16 - 2019 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto:Problematiche fiscali evidenziate dalle ASD della LND - Chiarimenti

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## TORNEO RICREATIVO AMATORI

### Segreteria

**SOCIETA' QUALIFICATE FASE FINALE REGIONALE**

Visti i risultati conseguiti nella fase provinciale del Torneo Ricreativo Amatori, si qualificano alla gara di Finale Regionale le sotto elencate società:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | AMATORI CALCIO MEDMA | di | Rosarno | (RC) |
| A.S.D. | CUTRO | di | Cutro | (KR) |

**Gara di Finale Regionale AMATORI CALCIO MEDMA = CUTRO**

La gara a margine, avrà luogo **SABATO 29 GIUGNO 2019, con inizio alle ore 16.00**, presso il campo "Centro Tecnico Federale" di CATANZARO, sito in Via Contessa Clemenza 1.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Il Comitato Regionale FIGC - LND organizzerà la gara e, pertanto, provvederà alla richiesta dell'ambulanza, all'approntamento del terreno di gioco, alla sistemazione degli spettatori ed a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima.

Le Società AMATORI CALCIO MEDMA e A.S.D. CUTRO, sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore, ciascuna.

I palloni per la gara verranno forniti dal Comitato Regionale.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 27 GIUGNO 2019**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

Il Presidente Federale

- viste le Società risultanti dagli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 2, N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;

- considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti, potenziali destinatari del provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con Comunicato Ufficiale;

rende noto

l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà partecipative e, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Allegato 1

## SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

### C.R. ABRUZZO

936013 A.S.D. AMITERNUM S.VITTORINO
919170 A.S.D. ANNUNZIATA GIULIANOVA
932621 A.S.D. ATLETICO FLACCO
914029 A.S.D. ATLETICO ORTONA 2004
938372 ASD BARBERINI CALCIO
932839 A.S.D. BAZZANO CALCIO
919101 A.S.D. BELLANTE 2007
919060 A.S.D. CALCIO PESCARAMANZIA
932694 A.S.D. CARPINETO SINELLO
930618 A.S.D. CRECCHIO CALCIO
917577 A.S.D. GARRUFO 1982
912036 A.S.D. GLORIA CHIETI 2000
934384 A.S.D. HEROES VENERE
917159 A.S.D. LOCOMOTIV BELLANTE
914337 A.S.D. LUCOLI
914551 A.S.D. MEMY TEAM GIULIANOVA
934368 A.S.D. PANTHERS GIRLS
935980 A.S.D. PESCARA DOLPHINS
936174 A.S.D. PETTORANO SUL GIZIO
936009 A.S.D. PROJET C5 VALLATA DELFINO
600790 A.S.D. REAL CELANO
600503 A.S.D. REAL SAMBUCETO C5
919389 A.S.D. REAL SAN SALVO
919172 A.S.D. ROCCAMORICE
934503 F.C.D. S.ONOFRIO
68406 A.S.D. SAMBUCETO CALCIO S.PAOLO
933805 U.S.D. SAN VINCENZO ROCCAVIVI
44090 S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L.
600787 A.S.D. SPORTING CONA
935525 A.S.D. SPORTING ORTONA
921290 A.S.D. SPORTING POLLUTRI
930835 A.S.D. STELLA VIOLA CANDITELLAE
938111 SSD TIRINO BUSSI CALCIO
70158 A.S.D. TORINO DI SANGRO
600337 A.S.D. VILLA CARMINE LIONS
932823 A.S.D. VILLA FIORE
936004 A.S.D. VIRTUS CIVITELLA CASANOVA
600808 A.S.D. VIRTUS NOTARESCO

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 1 del 4.7.2013
C.U. n. 14 del 16.9.2013
C.U. n. 37 del 30.1.2014
C.U. n. 9 del 5.9.2013
C.U. n. 5 del 1.8.2013
C.U. n. 10 del 12.9.2013
C.U. n. 7 del 22.8.2013
C.U. n. 15 del 3.10.2013
C.U. n. 12 del 19.9.2013
C.U. n. 4 del 25.7.2013
C.U. n. 8 del 29.8.2013
C.U. n. 3 del 18.7.2013
C.U. n. 6 del 8.8.2013

### C.R. BASILICATA

935710 A.S.D. ACROCALCIO
690316 A.S. AICSPORT CLUB POTENZA
690388 A.S. ATLETICO GENZANO
936671 A.S.D. AVVOCATI POTENZA
916477 A.S.D. BRAVO
939085 A.S.D. CANCELLARA CALCIO A 5
919842 A.S.D. CASTELLARO
690347 CITTA POTENZA SSARLD
936840 A.S.D. GARAGUSO
916490 A.S.D. GENZANO C5
934892 A.S.D. GIOSA TEAM
933544 A.S.D. GORGOGLIONE
936116 A.S.D. HURRICANE LAURENZANA
939292 ASDPOL INDOMITA THOHIR
690393 POL. LIBERTAS MONTALBANO
933405 A.S.D. MANLEVA SPORTING CLUB
920156 A.S.D. MOVINT
915092 A.S. NEMUS
933561 A.S.D. P.P.S. BARTOC
936639 A.S.D. PHOENIX POTENZA FUTSAL
75118 S.S. PIETRAPERTOSA DOL LUCANE
933386 A.S.D. PIZETA
920644 A.S.D. POLICORO HERACLEA
933755 A.S.D. PRO LOCO SAN MAURO FORTE
919947 A.S.D. REAL MARATEA
936915 A.S.D. RICILIUS
205915 A.S.D. RUVO
690358 S.S. SAN NICOLA
931348 A.S.D. SANBREMA MARATEA CALCIO
936672 A.S.D. SPARTAK LUCANIA FUTSAL
936616 A.S.D. TRIVIGNO 2012
930189 A.C.D. VIETRI DI POTENZA
933400 A.S.D. VIGNALE

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 17 del 18.9.2013
C.U. n. 38 del 22.11.2013
C.U. n. 37 del 20.11.2013
C.U. n. 15 del 11.9.2013
C.U. n. 32 del 31.10.2013
C.U. n. 73 del 28.2.2014
C.U. n. 48 del 13.12.2013
C.U. n. 28 del 18.10.2013
C.U. n. 24 del 9.10.2013
C.U. n. 4 del 25.7.2013

**C.R. CALABRIA**

610413 G.S. ALMAS COSENZA (non CU)
921695 U.S.D. AMBROSIANA CALCIO
912229 A.S.D. ANDREOLESE
936505 A.S.D. ATLETICO ROCCA
934629 A.S.D. ATLETICO SALINE
916905 A.S.D. BRASIL ROCCELLA
918309 S.S CANTINELLA CALCIO A 5
933295 A.C. CASIGNANA
81453 A.S.D. CICALESE
935880 A.S.D. CITTA DI REGGIO CALABRIA
936043 A.S.D. CITY CASTROLIBERO
936533 F.C.D. CLETO
920069 A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988
916683 A.C. COMERCONI 2005
610198 A.S.D. CROPANI
933127 A.S.D. FER.CA. TARSIA
931370 F.C. FEROLETO ANTICO 1978
913281 A.S. FILADELFIA CUP
931407 A.S.D. FILOGASESE
60979 S.S.D. FUSCALDO
934908 A.S.D. FUTSAL CETRARO
916560 A.S.D. FUTSAL COSENZA C5
934114 A.S.D. FUTSAL DUOMO CATANZARO
936635 A.S.D. FUTSAL LAUREANA C5
936916 A.S.D. FUTSAL NICOTERA
934837 A.S.D. FUTURVENDING VILLA S.G.
912447 A.S. GIMIGLIANO DILETTANTISTIC
935235 A.S. GIROPACO
935431 A.S.D. INVICTA 2011
918064 ASD.C. LA BUSSOLA FUSCALDO 1976
936414 A.S.D. M C FOOD CALCIO A 5
935575 A.S.D. MALVITO
610339 A.S. MARZI
933115 A.S.D. MELIS
933230 A.S.D. MIGLIERINA CALCIO A 5
930846 A.S.D. MODENA CALCIO A CINQUE
935084 A.S.D. MORMANNO UNITED
918065 U.S. MOTTA SANTA LUCIA
918085 A.S. NEW TEAM LIDO CALCIO A 5
935019 NUOVA ACCONIA CALCIO
936559 A.S.D. NUOVA ALBIDONA
936865 F.C. NUOVA BELVEDERE ASD
936538 A.S.D. NUOVA PALERMITI
933158 A.S.D. NUOVA TROPEA
610166 U.S. PEDACE
914599 A.S.D. PETILIA CALCIO
75488 U.S.D. PETRIZZI
913323 A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003
919914 S.S. PIETRAPAOLESE
934909 A.S.D. PLANA SERVICE CORIGLIANO
938274 A.S.D. POLISPORTIVA MODENA
206578 U.S. PRAIA
610593 A.S. PRO OCCHIO
913426 A.S. REAL CARIATI
936268 F.C.D. REAL FIUMEFREDDO
934771 A.S.D. REAL FRONTI 2011
936224 A.S. REAL MEGALOS
938873 A.S.D. RIONE MODENA
936230 ROSARNO C5
82150 A.S.D. S.ELIA
936040 A.S.D. S.VENERE GALLINA
921572 A.S.D. SAN COSTANTINO CALABRO
931411 A.S.D. SAN LORENZO CALCIO A 5
934866 A.S.D. SAN NICOLA DA CRISSA
916503 POL. SANCALOGERESE 05
918397 POL. SANTO STEFANO
918552 A.S. SELLIA MARINA
938776 A.S.D. SOCCER CARIATI
919913 A.C.D. SOVERIA SIMERI
922173 A.S.D. SPORTING CLUB LA MUCONE
921933 A.S.D. SPORTING ROCCA
933104 S.C.D. VALLESE MELISSA
931504 A.S.D. VERBICARO CALCIO
910792 F.C. VERZINO CALCIO GIOVANILE
914998 A.S.D. VIGOR ROCCA

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 42 del 11.10.2013
C.U. n. 11 del 6.8.2013
C.U. n. 98 del 28.1.2014
C.U. n. 23 del 5.9.2013
C.U. n. 89 del 16.1.2014
C.U. n. 109 del 20.2.2014
C.U. n. 53 del 5.11.2013

C.U. n. 82 del 30.12.2013
C.U. n. 103 del 6.2.2014
C.U. n. 32 del 2.10.2013

**C.R. CAMPANIA**

916841 A.I.C.S. POSEIDON
933678 A.S.D. ABELLIUM 2010
916861 A.S.D. ACCIAROLI CALCIO
81765 A.S.D. AENARIA
935308 U.S.D. AGRIVESUVIO FONTENOVELLA
933082 A.S.D. AMICI DEL FUSARO
935426 A.S.D. AMICI DI DON GNOCCHI
918124 POL.D. ANIELLO SGAMBATI
922129 A.S.D. APPENNINICA
74207 A.S.D. ARIANO NORD EST
916840 ASDPOL ASCEA
936869 A.S.D. ATLETICO CERVINARA C5
936699 A.S.D. ATLETICO MONDRAGONE C5
931280 A.S.D. ATLETICO PONTERUTTO
933593 A.S. ATLETICO PROCIDA
933513 A.S.D. ATLETICO SAN MARZANO C5
931783 A.S.D. AU.DAN. BELVEDERE
936750 8.S.D. AVE TELLUS
936993 A.S.D. AZZURRA CAPRI
937007 A.S.D. BAROBET
936680 A.S.D. BELTIGLIO
60678 POL. BRUSCIANESE CLUB AZZURRO
935354 U.S. BUCCINESE
933358 U.S. BUONABITACOLO UNITED
621078 A.S.D. C.DIQ. LEOPARDI CALCIO
919833 A.S.D. CALCIO COLLE SANNITA
936968 A.S.D. CALCIO ENZO LA MANNA
620885 A.S.D. CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB
936674 A.S.D. CALCIO ROSA SALERNO
936744 A.S.D. CALCIO SPORTING CAIAZZO
936089 A.S.D. CAPO DI FIUME
620302 A.S.D. CARPINETO
620054 U.S. CASTELFRANCO
935105 A.S.D. CASTELLUCCIO BATTIPAGLIA
620713 POL. CERASO
922073 A.S.D. CERCOLA CALCIO
63807 A.S.D. CLUB BATTIPAGLIA
936900 A.S.D. COMPRENSORIO SESSA SOCCER
620674 A.S.D. COSTA D AMALFI C5
935219 A.S.D. COSTANTINOPOLI
920200 U.S.D. DOMICELLA
913881 A.S.D. DUE PRINCIPATI
921913 A.S.D. E.F. PORTOFINO CLUB
931438 A.S.D. EAM STRIANO C5
912983 A.S.D. ETTORE FIERAMOSCA
912701 POL. FAICCHIO
921719 A.P.D. FIESOLE
931521 U.S. FONTANELLE
621185 A.S. FUTSAL GRAGNANO
914861 A.S.D. FUTSAL MARIGLIANO C5
936515 F.C.D. GIANLUCA GISOLDI

C.U. n. 49 del 25.10.2013
C.U. n. 115 del 6.3.2014
C.U. n. 125 del 27.3.2014

936846 A.S.D. GIANO CALCIO
935414 U.S. GIOI
932175 A.S.D. GRANIANUM CALCIO A5
936753 A.S.D. GRICIGNANO CALCIO
936877 A.S.D. HIRPINIA SOCCER
921411 A.S.D. IL QUARTO C5
26720 A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D.
919136 A.S.D. JUVENTUS BOSCOREALE
934876 A.S.D. LABS 360 SAN PIETRO
933370 A.S.D. LAUSDOMINI 2010
922127 A.S.D. LIBERTAS ROCCAMONFINA
81522 U.S. LIMATOLA
936448 A.S.D. MARAVILHA FUTSAL
935168 A.S.D. MOIANO IN MOVIMENTO
620388 A.S.D. MONDRAGONE CALCIO
933422 S.S. MONTEFORTE CILENTO
918377 U.S. MORRA DE SANCTIS
935343 MUMBAR POZZUOLI A.S.D.
934994 U.S.D. NOCELLETO
932172 P.S.D. NOCERA
76680 S.S. NUOVA POL.FRATTESE
910542 S.C. OLEVANESE ARIANO
936958 A.S.D. P.G.S. PIEDIMONTE MATESE
936566 A.S.D. PAESTUM SOCCER
935280 A.S.D. PAMASPORT FNCC
936963 A.S.D. PAROLISE CALCIO
936769 A.S.D. PARTENOPE SOCCER
936607 A.P.C. PASQUALE CATALDO
938847 A.S.D. PERTOSA
935151 A.S. PEZZOTTESE FUTSAL 2004
61904 G.S.D. PIEDIGROTTA
936965 A.S.D. PIETRA VIVA
75175 U.S. PILA AI PIANI
915367 A.S.D. POL. MOIANO 2004
938780 A.S.D. POLISPORTIVA ARAGONESE
936871 A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLO
936957 A.S.D. POLISPORTIVA PASTORANO
78888 A.S.D. PRINCIPI DORIA
935340 A.S.D. PRO CALCIO DONNE
919801 A.S.D. PRO PIEDIMONTE
78108 A.S.D. PRO RICIGLIANO
917795 A.S.D. PROTOPISANI SOCCER
936970 S.F.D. QUINDICI SOCCER
920268 A.S.D. REAL AMALFI 2007 C5
620183 A.S.D. REAL BAGNESE
933679 A.S.D. REAL CALCIO S.AGATA
922130 A.S.D. REAL CASCINA
915533 A.S.D. REAL FRASSO
935371 A.S.D. REAL MONTESANO
935244 A.S.D. REAL NISE C5
936762 A.S.D. REAL OPLONTI

Allegato 2

## SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE

### C.R. ABRUZZO

600627 S.S. CASACANDITELLA CALCIO
934555 A.S.D. CITTA DI CHIETI
934662 A.S.D. MASTER SULMONA
934276 A.S.D. OVIDIANA
933388 A.S.D. PALLANO TORNARECCIO
931656 A.S.D. PALMENSE GIOVANILE
934992 A.S.D. REAL CAPISTRELLO
919088 A.S.D. REAL CATIGNANO 2007
934899 A.S.D. SPORTING CASACANDITELLA
931199 ASD SPORTING PINETO FC
912779 A.S.D. TAURUS NOTARESCO
921313 A.S.D. VIRTUS SCERNI 2008
938131 ASD VOMANESE

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:**

C.U. n. 1 del 4.7.2013
C.U. n. 12 del 19.9.2013

### C.R. BASILICATA

935226 A.S.D. ACADEMY LIBELLULA DANCE
936670 ASRCSV ACCADEMIA D.CALCIO CAST.
910923 A.S. ANDREA FORTUNATO
933724 A.S.D. ATLETICO JUNIOR BRINDISI
912148 S.C.A. DORIA
931886 ASD.P. IRSINA
920415 POL. MASHQITES A.S.D.
937030 A.S.D. SPORTING ANXIA
920650 A.S.D. TRICARICO
935439 A.S.D. VAL CAMASTRA
920648 A.S.D. VARISIUS SPORT

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:**

C.U. n. 4 del 25.7.2013
C.U. n. 15 del 11.9.2013
C.U. n. 56 del 8.1.2014

### C.R. CALABRIA

917465 A.S.C. ACCARIA GALLI
933599 A.S.D. ASPILA SPORT
934847 COSTA VIOLA CALCISTICA
936045 A.S.D. CZ CALCIO 2012
931800 A.S.D. GIOVANILE RIZZICONESE
936715 A.S.D. GLOBALSPORT
914802 A.S.D. GOLDEN TEAM
933101 A.S.D. INTERLOGOS TREBISACCE
911363 JONICA CALCIO
936492 A.S.D. KAMPUS SIDERNO 2012
934627 A.S.D. LE CASTELLA
936044 MS CALCIO
931495 A.S.D. NUOVA CHIARAVALLE S.G.
912459 A.S.D. NUOVA PONTEGRANDE
934916 A.S.D. PALMICAMPUS
921205 A.S.D. PINO SPATARO SC
911061 U.S. PORTO S.VENERE
920147 P.D. POSEIDON S.P.A.
933325 POL. PROLUDISAGATA
931755 F.C.D. REAL TORRETTA
937039 S.S.D. SAN COSTANTINO BRIATICO
931456 A.S.D. SOCCER SPORT LORENZO G.
930479 A.S.D. SPORT SOCCER CATANZARO
914764 SPORTING TOSCANO CLUB
936401 A.S.D. SUMMER BEACH

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:**

C.U. n. 63 del 27.6.2013

### C.R. CAMPANIA

939611 A.S.D. A.C. PRO SALERNO
935236 A.S.D. ACCADEMIA DEL MOVIMENTO
938286 A.S.D. ACCADEMIA SANT AGNELLO
918466 A.S.D. ARES VOMERO 2005
939237 A.S.D. ARRIAP
939084 A.S.D. ATLETHIC SOCCER LITERNUM
920363 A.S.D. ATLETICO FORMIS
206758 A.S.D. AULETTESE
938496 A.S.D. AVERNUM LUCRINO CALCIO
933552 A.S.D. AZZURRA FOSSATARA
937812 A.S.D. BAIA FOOTBALL CLUB
936207 A.S.D. BARBATO FELICE CAMPOSANO
939623 A.S.D. BORGO SAN NICOLA
916531 A.S.D. BOYS SECONDIGLIANO
938618 A.S.D. CALCIO MANAGER
938624 U.S.D. CARTESIO
935352 A.S.D. CASALE NORMANNA

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2019;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 96 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 96 delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1° luglio 2019

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

# NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

## VECCHIO TESTO

### Art. 96
### Premio di preparazione

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:

| LEGA | CAMPIONATO | COEFFICENTI PARZIALI | | COEFF. TOTALE Società |
|---|---|---|---|---|
| | | *penultima società* | *ultima società* | |
| **Dilettanti** | *3 Categoria* | *0,40* | *0,60* | *1* |
| | *2 Categoria* | *0,80* | *1,20* | *2* |
| | *1 Categoria* | *1,30* | *1,70* | *3* |
| | *Promozione* | *1,70* | *2,30* | *4* |
| | *Eccellenza* | *2,00* | *3,00* | *5* |
| | *Nazionale Dil.* | *2,50* | *3,50* | *6* |
| **Tra Calcio Femminile** | *Provinciale* | *0* | *0* | *0* |
| | *Regionale* | *0,40* | *0,60* | 1 |
| | ***Interregionale*** | ***0,80*** | ***1,20*** | *2* |
| | *Nazionale B* | *1,30* | *1,70* | 3 |
| | *Nazionale A* | *1,70* | *2,30* | 4 |
| **Tra Calcio a 5** | *Provinciale* | *0* | *0* | 0 |
| | *Regionale* | *0,2* | *0,6* | *0,8* |
| | *Nazionale B* | *0,3* | *0,7* | *1* |
| | *Femminile* | *0,5* | *1,0* | *1,5* |
| | *Nazionale A2* | *0,6* | *1,4* | *2* |
| | *Nazionale A* | *1,0* | *2,0* | *3* |
| **Professionisti** | *Lega Pro* | *4,50* | *6,50* | *11* |
| | *B* | *6,50* | *8,50* | *15* |
| | *A* | *7,50* | *10,50* | *18* |

## NUOVO TESTO

### Art. 96
### Premio di preparazione

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo.

| | |
|---|---|
| Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al "premio di preparazione", fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.<br>Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega. | Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al "premio di preparazione", fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.<br>Le società della Lega Pro hanno diritto al "premio di preparazione" nel caso di primo tesseramento quale "giovane di serie", da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale.<br>Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega. |
| 2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero. | 2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di preparazione". Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il "premio di preparazione" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del calciatore per il quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. |
| Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.<br>Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. | Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.<br>Il vincolo del calciatore/calciatrice per |

| | |
|---|---|
| | almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. |
| 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.<br>Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.<br>Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.<br>L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.<br>Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.<br>Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.<br>Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.<br>Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti | 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.<br>Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.<br>Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.<br>L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.<br>Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.<br>Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.<br>Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.<br>Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è |

| | |
|---|---|
| designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. | composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. |
| 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. | 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.<br><br>5. Tabella "premio di preparazione": |

| CATEGORIA | Coefficiente Unitario | Ultima Stagione | Penultima Stagione | Terzultima Stagione | Quartultima Stagione | Quintultima Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DILETTANTI** | | | | | | |
| 3ª Categoria e pure L.N.D. | 1.0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2ª Categoria | 2. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1ª Categoria | 3.0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Promozione | 4.0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Eccellenza | 5.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Campionato Naz. Serie D | 6.0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| **TRA CALCIO FEMMINILE** | | | | | | |
| Promozione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eccellenza | 1.0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Serie C | 2.0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Serie B | 3.0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Serie A | 4.0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **TRA CALCIO A 5** | | | | | | |
| Serie D maschile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie C2 maschile | 1.0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Serie C1 maschile | 1.5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Serie B maschile | 2.0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Serie A2 maschile | 3.0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Serie A maschile | 4.0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Femminile Prov./Reg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A2 femminile | 1.0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Serie A femminile | 2.0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| **PROFESSIONISTI** * | | | | | | |
| Serie C | 11 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Serie B | 15 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Serie A | 18 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

* In caso di tesseramento da "giovane" di Società della LND a "giovane di serie" di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.

20 giugno 2019

Ai Comitati

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

# CIRCOLARE n. 56

Oggetto: **applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO**

Approssimandosi l'inizio della nuova stagione sportiva, 2019/2020, si reputa opportuno richiamare l'attenzione in ordine a quanto già comunicato dalla scrivente Lega con le Circolari n. 72 del 20 maggio 2016, n. 82 del 20 giugno 2017 e n. 75 del 20 giugno 2018, relativamente ad alcune indicazioni operative fornite dalla F.I.G.C. sull'applicazione della Legge indicata all'oggetto:

**Ambito di applicazione**

La Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016, come noto entrata in vigore il 16 Febbraio 2016 e il cui testo si allega alla presente Circolare per economia di riferimento, si applica ai minorenni cittadini non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo antecedente al decimo anno di età (ivi compreso il giorno del decimo compleanno).

**Modalità di tesseramento e documentazione prevista**

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione di un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore soddisfi le condizioni previste dalla Legge in oggetto.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.I.G.C.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonchè la competenza della Commissione Minori della F.I.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorchè residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016.

Si specifica, infine, che il comma 2, della citata Legge trova la sua ratio nella esigenza di garantire allo straniero il mantenimento del tesseramento, a condizione che attivi le procedure di richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana.

Si invitano i Comitati, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque a voler dare immediata e puntuale informativa della presente Circolare alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (16G00016)

(GU n.25 del 1-2-2016)

Vigente al: 16-2-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Roma 25 giugno 2019

Ai Comitati Regionali

Ai C.P.A. di Trento e Bolzano

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

# CIRCOLARE n. 57

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015, n. 77 del 17 Giugno 2016 e n. 83 del 22 Giugno 2017 e n. 77 del 26 giugno 2018, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2019/20.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:
a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2019/20 – **è fissato dal 1° luglio 2019 al 13 settembre 2019 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva **2020/2021**. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

**Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.**

**Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.**

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

**Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.**

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

**Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.**

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F, siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. (per la stagione 2019/20 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2019 al 13 settembre**

**2019, ore 19.00)**, attraverso l'invio dell'apposito modulo federale **in forma telematica (apposizione della firma elettronica)** con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

**La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione**; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici**.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

CENTRO STUDIO TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2019

Oggetto: Problematiche fiscali evidenziate dalle ASD della LND - Chiarimenti

La Commissione per le problematiche fiscali della Lega Nazionale Dilettanti si è riunita recentemente per esaminare alcune delle problematiche fiscali conseguenti alle recenti disposizioni emanate per lo sport dilettantistico ed ai relativi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Si osserva preliminarmente che la Commissione della L.N.D. ha espresso soltanto una sua interpretazione, del tutto dottrinale, delle norme e delle relative problematiche e che, pertanto, le conclusioni alle quali la Commissione stessa è pervenuta ovviamente non rivestono la medesima caratura dei documenti di prassi amministrativa.

Si riportano, di seguito, gli argomenti trattati e le soluzioni prospettate.

**1 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 18 del 1° agosto 2018/a –**

*1-a - Trattamento IVA dei proventi ex art. 25, comma 2, L. n. 133/99 – Circolare n. 18/E*

L'agevolazione relativa ai proventi di cui all'art. 25, comma 2, della Legge n. 133/99, modificato dall'art. 37, comma 2, della L. n. 342 del 21 novembre 2000, riguarda la non imponibilità per un numero di eventi non superiore a due l'anno, e per un importo complessivo non superiore ad euro 51.645 dei proventi:

a- realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (somministrazione alimenti e bevande, ecc.);

b- realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi.

Con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione opera soltanto agli effetti IRES e non dell'IVA per i proventi di cui al punto a).

Per quelli di cui al punto b), va tenuto conto che la precedente formulazione della norma considerava agevolati i proventi percepiti in via occasionale e saltuaria.

L'eliminazione dell'occasionalità comporta l'applicazione dell'IVA, oltre che ai proventi commerciali di cui al punto a), anche a quelli di cui al punto b).

Con la Circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000, l'Agenzia delle Entrate ebbe a chiarire che i proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi (vendita beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato) nell'ambito di attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà, sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Ancorchè antecedente alla nuova formulazione dell'art. 25, comma 2, introdotta con la Legge n. 342/2000, la Circolare n. 43/E dovrebbe avere validità per quanto concerne la non applicabilità dell'IVA ai proventi di cui al punto b), dal momento che la norma richiama quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 108, comma 2-bis, lett. a), del TUIR (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione:

Pertanto, è possibile ritenere che i proventi di cui al punto b), a differenza di quelli di cui punto a), non dovrebbero essere assoggettati ad IVA.

*1-b -Trattamento fiscale dei proventi commerciali non connessi all'attività istituzionali conseguiti da soggetti in regime della Legge n. 398/91 – Possibile adozione di una contabilità separata—*

La Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 ha chiarito che possono essere assoggettati al regime della Legge n. 398/91 i proventi connessi alle finalità istituzionali.

Nel caso di proventi commerciali ***non connessi***, questi, essendo esclusi dall'agevolazione di cui alla Legge 398, non dovrebbero contribuire alla formazione del plafond dei 400 mila euro con la conseguenza che per essi dovrebbe essere adottata una contabilità separata (semplificata o ordinaria), diversa da quella adottata per i proventi in regime 398/91.

*1-d –Opzione per la Legge n. 398/1991. In caso di mancata opzione in dichiarazione o di omissione della comunicazione alla SIAE, è sufficiente il comportamento concludente?*

Con Circolare n. 43 dell'8 marzo 2000, il Dipartimento delle Entrate, al punto 2, afferma che "per fruire delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/91, occorre esercitare l'opzione prima dell'anno solare dandone comunicazione alla SIAE e all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente". Tuttavia, in precedenza il Regolamento DPR 10 novembre 1997, n. 442, si era espresso nel senso che "il comportamento concludente trova applicazione anche nella Legge n. 398/91".

Con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, al punto 4.2, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti "manifestano l'opzione unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin dall'inizio del periodo o dell'attività, fermo restando l'obbligo di comunicare l'opzione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso DPR n. 442 del 1997... l'opzione va effettuata con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA..."

E' da ritenere che, seppure l'opzione non dovesse essere manifestata con le formalità di cui sopra, la mancata effettuazione dell'opzione in dichiarazione, in presenza di un comportamento concludente, costituisce una omissione di **carattere formale** che rientra nelle irregolarità formali e come tale potrebbe dare luogo ad una sanzione amministrativa senza determinare l'esclusione dalla Legge n. 398.

Ciò si desume anche dalla Circolare n. 11 del 15 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate, che al punto 2 include tra le irregolarità oggetto della pace fiscale "l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto". Tale sostanziale precisazione dovrebbe valere anche per l'opzione prevista per la Legge n. 398/91.

**2 - Fatturazione elettronica**

*2-a -Esonero non costituisce divieto: è sempre possibile per le ASD e SSD emettere fattura elettronica –*

Con la Circolare della LND n. 49 del 3 maggio u.s. è stata inviata la Circolare CST n. 11-2019, con la quale, al punto 5.8, è stato espresso il punto di vista di questa Lega circa il considerare che l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica non significa "**divieto**" e che pertanto le ASD e le SSD che intendono procedere, a prescindere dall'entità del volume d'affari annuo, all'adozione della *e-fattura*, abbiano la piena facoltà di farlo, esponendo l'IVA nel documento.

Ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 01 del D.L. n. 119/2018, ha introdotto una facoltà e non un obbligo.

La questione è stata posta dal momento che alcuni sponsor, non intendendo accollarsi l'onere della fatturazione per conto della ASD/SSD, spesso rifuggono dal porre in essere la sponsorizzazione o pubblicità.

*2-b – Emissione della fattura elettronica da parte del committente/cessionario in nome e per conto di ASD/SSD con ricavi commerciali superiori a 65 mila euro. Come è possibile procedere a verificare che il soggetto committente/cessionario abbia emesso correttamente la fattura?*

La disposizione normativa prevede che la ASD/SSD assicuri che il cliente emetta la *e-fattura* in nome e per conto della ASD/SSD, riportando i dati dell'ASD nella sezione "cedente/prestatore" e i suoi dati nella sezione "cessionario/committente"; inoltre deve indicare che sta emettendo la fattura elettronica in nome e per conto della ASD indicando il codice "CC" nel campo "cedente/prestatore".

La verifica potrà essere effettuata attivando il proprio cassetto fiscale dove potranno essere consultate le *e-fatture* emesse dal cliente in nome e per conto della ASD.

*2-c – Fatturazione nei confronti di altra ASD/SSD in regime della Legge n.398/91.*

La fatturazione tra due ASD in regime 398/91 dovrebbe essere eseguita senza *e-fattura* qualora i due soggetti abbiano entrambi un volume d'affari inferiore a 65 mila euro. Nel caso, invece, in cui l'ASD in regime 398/91 che deve emettere fattura nei confronti di un'altra ASD anch'essa in regime 398, abbia un volume d'affari superiore a 65 mila euro, sorge un problema perché non può "assicurarsi", come prescrive la norma, che la fattura venga emessa per suo conto dal committente o cessionario (ASD in regime 398).

Sarà cura di questa LND chiedere chiarimenti in proposito all'Agenzia delle Entrate.

*2-d – Il limite di 65 mila euro è comprensivo dei proventi commerciali esclusi perché non connessi con l'attività istituzionale?*

E' da ritenere che per i proventi commerciali non connessi, la fatturazione elettronica vada posta in essere a prescindere dal fatto che rientrino o meno nel plafond dei 65 mila euro. Infatti, in conformità ai quesiti di cui ai punti 1-b) e 1/c di cui sopra, detti proventi, per i quali non trova applicazione il regime di favore della Legge n. 398/91, dovrebbero trovare collocazione in una contabilità separata non oggetto dell'agevolazione recata dal D.L. n. 119/2018.

*2/e – Obblighi e modi di conservazione delle e-fatture ricevute dai fornitori*

La Legge n. 398/91 stabilisce l'obbligo della numerazione e conservazione delle fatture emesse e di quelle ricevute. Si ritiene che anche le *e-fatture* che la ASD in regime 398, riceve, debbano essere conservate e registrate come se cartacee.

2-f – *Obbligo di e-fattura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni-*

E' da ritenere che quanto previsto nei punti precedenti valga anche per l'emissione di fatture nei confronti dalla P.A.. Pertanto, se la ASD in regime 398 deve emettere fattura nei confronti di Ente Pubblico, deve *assicurarsi* che l'Ente Pubblico emetta fattura per conto dell'ente sportivo.

*2-g – I corrispettivi o contributi erogati da un Ente Pubblico alla ASD in regime di convenzionamento per la gestione di impianti sportivi rientrano nel limite dei 65 mila euro?*

E'da ritenere che i contributi o i corrispettivi erogati da Ente Pubblico per la gestione dell'impianto sportivo, per essere commerciali e connessi all'attività istituzionale rientrino comunque nel plafond dei 65 mila euro.

**3 – Obblighi di pubblicità per le sovvenzioni, contributi, corrispettivi erogati da Enti Pubblici-**

Si fa riferimento al contenuto della Circolare n. 50 della LND del 10 maggio 2019, reperibile sul sito della Lega.